



Ufficio PNRR
PNRRinforma@montvaldiano.it
PEC: posta@pec.montvaldiano.it

RISPOSTE ALLE FAQ SUL BANDO PNRR “ATTRATTIVITA’ DEI BORGHİ STORICI”

FAQ 4. *È possibile presentare un progetto su un immobile non di proprietà allegando l’impegno alla vendita dei proprietari? È possibile inserire nel piano finanziario del progetto il costo per l’acquisto dell’immobile?*

L’art. 10 dell’Avviso, pur non contemplando tra le spese ammissibili a finanziamento, quelle di acquisto della proprietà dei beni immobili interessati dagli interventi, rinvia in generale alla normativa vigente comunitaria e nazionale.

Alla luce delle richiamate disposizioni, si precisa che:

- a) sul bene immobile oggetto di intervento il Comune proponente (o uno dei Comuni aggregati, ancorché non proponente), **già alla data di presentazione della domanda di finanziamento, deve essere titolare di un titolo che ne legittimi la disponibilità (a titolo di proprietà, possesso e/o detenzione) e la legittimazione giuridica ad eseguire interventi sullo stesso;**
- b) ferma restando la disponibilità e legittimità di cui sopra già alla data di presentazione della domanda di finanziamento, **le spese di acquisizione della proprietà di un bene immobile (sia a titolo derivativo che originario: a seguito di espropriazione, trasferimento fallimentare, etc.), purché funzionali al Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale nel quale il bene è inserito, sono ammissibili a finanziamento nei limiti previsti e disciplinati dal D.P.R. n. 22/2018.**

Si evidenzia altresì che **l’acquisto del bene immobile deve essere adeguatamente giustificato, sotto i profili della coerenza, funzionalità e strumentalità agli obiettivi e finalità del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale, nella Sezione 1.A., “Strategia di rigenerazione culturale e sociale” del “Format di Proposta descrittiva del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale” allegato all’Avviso, costituendo i predetti profili elementi di valutazione della proposta.**

Al riguardo, si richiama l’attenzione sull’art. 5, paragrafo 1, dell’Avviso, a termini del quale ogni Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale deve individuare interventi con finalità di interesse collettivo sostenibili nel tempo, sinergici e integrati tra loro, finalizzati a rivitalizzare il tessuto socioeconomico dei piccoli borghi storici, in grado di produrre effetti in termini di crescita occupazionale, contrasto all’esodo demografico, incremento della partecipazione culturale e dell’attrattività turistica e sull’art. 6, paragrafo 4, dell’Avviso, secondo cui **ogni Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale deve prevedere la realizzazione di almeno 10 “interventi di valorizzazione di siti culturali e turistici”.**

FAQ 5. *In riferimento all’avviso di cui all’oggetto si richiede se un Comune, con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti, e sul cui territorio insiste un borgo storico/castello che risponde*

alle caratteristiche definite dall'avviso pubblico ma di proprietà di un altro Comune più grande, possa presentare una proposta relativa al bene in questione, previo nulla osta o accordo con l'ente proprietario. Se sì in che modo si deve configurare la proposta?

Si rinvia alla precedente FAQ n. 4.

In particolare, nulla esclude che il Comune proponente e/o i Comuni aggregati, all'interno del cui territorio è presente un borgo storico, **possano stipulare accordi di cooperazione anche con un soggetto terzo (nel caso di specie, un Comune avente popolazione residente superiore a 5000 abitanti)** finalizzati a inserire nella proposta, in funzione degli (e in coerenza con gli) obiettivi di rigenerazione culturale e sociale del Progetto presentato, interventi comunque relativi a immobili in proprietà di quest'ultimo.

15. Premesso che: il nostro Comune è un Comune di poco meno di 4.700 abitanti e con un'estensione territoriale importante, di oltre 61 kmq. Si pone il seguente quesito: essendo il nostro Comune caratterizzato da medio/piccoli insediamenti storici sparsi nel territorio e dalla realtà museale del "Museo Diffuso" (costituito da siti museali sparsi nel territorio comunale) e avendo la necessità di incrementare l'offerta turistica e l'attrattività del territorio, è possibile presentare un progetto che preveda di intervenire in diversi siti/contrade del nostro territorio comunale o invece l'intervento deve essere concentrato in un solo borgo? L'avviso sembra infatti chiedere solo che all'interno del Comune sia presente un borgo storico come definito dall'art. 1 del bando ma non sembra dire che bisogna intervenire solamente in un borgo storico. Ciò sembra desumersi anche dalla formulazione della condizione per presentare il progetto da parte di aggregazione di comuni ("Nel caso di aggregazione di più Comuni, a pena di esclusione dell'intera aggregazione in ogni Comune deve essere presente un borgo storico, come definito dall'articolo 1").

Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, dell'Avviso, ogni Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale deve individuare **interventi con finalità di interesse collettivo sostenibili nel tempo, sinergici e integrati tra loro, finalizzati a rivitalizzare il tessuto socioeconomico dei piccoli borghi storici, in grado di produrre effetti in termini di crescita occupazionale, contrasto all'esodo** demografico, incremento della partecipazione culturale e dell'attrattività turistica.

Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, ogni Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale deve prevedere la realizzazione di almeno 10 "interventi di valorizzazione di siti culturali e turistici".

Alla luce di tali previsioni, si ritiene che, in ipotesi di Comune nel quale siano presenti più borghi storici, chiaramente identificabili, la proposta può avere ad oggetto l'insieme dei borghi storici del Comune proponente (o aggregato), sempreché chiaramente e strettamente funzionali alla strategia di rigenerazione culturale e sociale dei borghi e rispondenti alle finalità e agli obiettivi di cui all'art. 5, paragrafi 1 e 2, dell'Avviso.

Resta fermo tuttavia che trattandosi del medesimo Comune, il finanziamento concedibile è quello relativo al Comune che partecipa in forma singola.

20. Si chiede di chiarire le modalità di selezione dei partner privati e, nello specifico, precisare in che termini vadano intesi i richiami al Codice degli Appalti e dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) contenuti nel suddetto Avviso (art. 1 e art. 4, paragrafo 13). La necessità di ottenere il richiesto chiarimento si rileva soprattutto in relazione alla fase della selezione del partner propedeutica al conseguimento del progetto finanziato (e non a quella attuativa), in quanto, a ben vedere, si tratta di una fase che non comporta la stipula di un contratto di appalto/concessione, ma della diversa ipotesi di un contratto associativo con l'esclusione dell'applicazione del citato Codice dei contratti pubblici.

Le modalità di selezione dei partner privati, anche ove non riconducibili a contratti di appalto/concessione, **devono attenersi ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e devono risultare conformi alle disposizioni pubbliche di riferimento** avuto riguardo alla natura dei soggetti, all'oggetto delle attività da svolgere e alla tipologia di atto perfezionato o da perfezionarsi.

31. *Ai fini del punteggio di cui all'art. 8, ambito B), punto 1, dell'Avviso, relativo alla partecipazione ad associazioni o reti per la valorizzazione territoriale, si chiede se la partecipazione all'associazione o rete deve essere precedente la data di pubblicazione dell'Avviso o è sufficiente che sia precedente la data di presentazione della domanda di finanziamento.*

Il criterio relativo alla partecipazione ad associazioni o reti per la valorizzazione territoriale, mira a riconoscere un punteggio premiale ai Comuni che partecipano, in funzione di strategie, obiettivi e finalità di valorizzazione già condivisi e perseguiti prima e a prescindere dal Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale oggetto della proposta, ad associazioni o reti formalmente riconosciute a livello regionale/nazionale/internazionale.

Ai fini del predetto punteggio premiale, pertanto, rileva unicamente la partecipazione alle associazioni o reti già alla data di pubblicazione dell'Avviso, risultando viceversa assolutamente irrilevante la partecipazione formalizzata/perfezionata successivamente a detta data (salvo che, sussistendone le condizioni, la partecipazione assuma rilevanza ai fini di cui al diverso criterio di cui all'ambito C, punti 1, 2 e/o 3, del medesimo art. 8); ciò a maggior ragione se la partecipazione successiva alla pubblicazione dell'Avviso è mirata essenzialmente all'ottenimento del punteggio premiale di cui al predetto ambito B, punto 1.

32.1. *In riferimento all'art. 4, paragrafo 7.i: la titolarità dei beni oggetto degli interventi deve essere del Comune oppure può anche essere del partner privato attuatore?*

Quanto alla titolarità del bene si rinvia alla precedente FAQ n. 4.

Ai fini dell'Avviso soggetti attuatori (ossia, soggetti responsabili dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR) possono essere solo il Comune proponente e i Comuni aggregati, i quali, a loro volta, possono attuare gli interventi direttamente o per il tramite:

a) di altri soggetti pubblici (ivi comprese strutture periferiche del Ministero della Cultura, soprintendenze, musei, biblioteche, ecc.), sulla base di atti e accordi perfezionati in conformità alla normativa vigente;

b) **di soggetti privati**, selezionati in conformità della normativa vigente, **attraverso accordi di cooperazione in partenariato speciale pubblico-privato.**

32.2.

Ferma restando la localizzazione degli interventi ricompresi nel Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale, **non sussistono preclusioni in merito alla sede legale e/o operativa dei soggetti privati** di cui all'art. 4, paragrafo 11, lett. b), dell'Avviso.

32.4. *In riferimento all'art. 4, paragrafo 13: Eventuali partnership pubbliche e private, diverse dai soggetti attuatori, che corredino la candidatura possono avvenire tramite un cofinanziamento in kind (es. attività di comunicazione, ecc.)?*

Nulla osta a che alcune delle attività siano cofinanziate *in kind*. Ovviamente, dette attività non possono essere finanziate a valere sulle risorse dell'Avviso e, in ogni caso, anche il cofinanziamento *in kind* deve avvenire nel rispetto delle disposizioni pubbliche di riferimento avuto riguardo alla natura dei soggetti, all'oggetto delle attività da svolgere e alla procedura di affidamento e selezione dei partner.

(Per contributi *in kind* ci si riferisce a valori in termini di contributi di tempo, materiali, attrezzature per i quali non viene effettuato alcun pagamento, il cui costo è documentabile, *n.d.r.*)

35.1. *Si chiede se l'intervento debba ricadere all'interno del borgo storico.*

Tutti **gli interventi/progetti devono essere chiaramente e strettamente funzionali alla strategia di rigenerazione culturale e sociale dei borghi** e rispondenti agli obiettivi e alle finalità del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale di cui all'art. 5, paragrafi 1 e 2, dell'Avviso.

35.3. *Si chiede se l'intervento possa riguardare anche opere di riqualificazione urbana quali la creazione di marciapiedi.*

Ferma restando la disciplina delle spese ammissibili di cui all'art. 10 dell'Avviso, **non si ravvisano, in astratto, limiti alla possibilità di richiedere a finanziamento interventi di riqualificazione urbana, sempreché coerenti, rispondenti e funzionali agli obiettivi** e alle finalità del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale in ragione di quanto previsto dall'art. 5, paragrafi 1 e 2 dell'Avviso.

Di quanto sopra deve darsi adeguata esplicitazione nel "Format di Proposta descrittiva del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale" allegato all'Avviso.

46.2. Nel caso di aggregazione di Comuni, i punteggi di cui al punto B della tabella art. 8, sono valutati sul territorio complessivo dei Comuni aggregati? E ad esempio, nel caso di aggregazione di 3 Comuni di cui 2 ricadenti in area parco e uno no, è riconosciuto il punteggio?

I Progetti locali di rigenerazione culturale sono valutati secondo i criteri di valutazione indicati nella tabella di cui all'art. 8, paragrafo 4 dell'Avviso.

Come indicato nel "Format di Proposta descrittiva del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale" allegato all'Avviso, Sezione 1, punto B, **nel caso di aggregazione di Comuni sono presi in considerazione, distintamente per ogni indicatore, i valori riferiti al Comune che consente la determinazione del punteggio più elevato**. In tal caso, in sede di compilazione della domanda è necessario indicare il Comune che concorre alla determinazione del punteggio.

46.3. Può un Comune aderire come partner pubblico di un progetto di un altro Comune? E se sì, la partecipazione come partner è incompatibile con la presentazione di una propria proposta sull'Avviso?

Nulla esclude che un Comune possa stipulare accordi di cooperazione con un Comune proponente e/o i Comuni aggregati.

Invero, ai sensi dell'art. art. 4, paragrafo 13, dell'Avviso, "le candidature possono essere corredate dall'adesione, con uno o più atti, di **partner pubblici e privati, diversi dai soggetti attuatori** (Comune proponente o Comune aggregato), **i quali si impegnano a concorrere al raggiungimento degli obiettivi dei Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale attraverso interventi di cofinanziamento o l'esecuzione di interventi sinergici e integrati** con quelli previsti nel medesimo Progetto. [...] In particolare, **saranno positivamente apprezzate**, oltre a **quegli accordi tra pubbliche amministrazioni** in grado di favorire la efficiente ed efficace gestione di servizi e attività, **forme flessibili e innovative di gestione in ambito culturale** attraverso il ricorso a partenariati pubblico-privato, già perfezionati al momento della presentazione della candidatura o da perfezionarsi nei termini previsti dal Progetto nel rispetto delle pertinenti disposizioni di legge, anche in coerenza con quanto disposto dal Codice dei Contratti Pubblici, dal Codice del Terzo Settore e dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e nel rispetto di quanto richiamato all'art. 2 comma 5."

Ovviamente, i costi delle eventuali attività realizzate dal Comune partner (non proponente, né aggregato e fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, paragrafo 11, lett. a), dell'Avviso, ricorrendone i presupposti, **non possono essere finanziati a valere sulle risorse dell'Avviso** e, in ogni caso, anche tale forma di co-partecipazione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni pubbliche di riferimento avuto riguardo alla natura dei soggetti, all'oggetto delle attività da svolgere e alla procedura di affidamento e selezione dei partner.

Per i punteggi correlati agli accordi di collaborazione o di adesione al Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale si rinvia all'ambito C della tabella di cui all'art. 8, paragrafo 3, dell'Avviso.

46.4. I "siti culturali e turistici" su cui intervenire devono essere localizzati nei borghi storici o possono essere sull'intero territorio comunale?

Ai sensi dell'art. 1 dell'Avviso, "l'Avviso sostiene progetti di rigenerazione culturale, realizzati nei piccoli Comuni caratterizzati da una significativa presenza del patrimonio culturale e ambientale nei quali sia presente un borgo storico o, nel caso di Comuni di piccole e piccolissime dimensioni, che si configurino nel loro complesso come un borgo storico."

Si rinvia alle precedenti FAQ n. 7, n. 15 e n. 22, già pubblicate sul sito del Ministero della Cultura.

51. "Le aggregazioni di Comuni possono riguardare Comuni limitrofi o Comuni ricadenti nella medesima regione che condividono medesimi **tematismi**" (art. 4 dell'Avviso pubblico): potreste gentilmente chiarire il significato da attribuire al termine "tematismi"?

L'aggregazione di Comuni deve avere in comune un elemento storico, artistico, architettonico, culturale, sociale ecc. (tematismo), che consente di presentare una proposta unica, fermo restando che l'intervento "mira a realizzare interventi finalizzati a: i) recupero del patrimonio storico, riqualificazione degli spazi pubblici aperti (es. eliminando le barriere architettoniche, migliorando l'arredo urbano), creazione di piccoli servizi culturali anche a fini turistici; ii) favorire la creazione e promozione di nuovi itinerari (es., itinerari tematici, percorsi storici) e visite guidate; iii) sostenere le attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali, volte a rilanciare le economie locali valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche del territorio".

59.1. Può lo stesso soggetto privato partecipare, secondo le modalità previste e sopra elencate, anche a più Progetti, candidati da diversi Comuni (o aggregazioni di Comuni)?

Nulla osta alla partecipazione di soggetti privati a più partenariati speciali pubblico-privato. Ovviamente, la partecipazione da parte del medesimo soggetto a diversi accordi di collaborazione (o adesioni) nell'ambito di diversi Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale non dovrà risultare preordinata unicamente a consentire l'ottenimento del punteggio premiale di cui all'art. 8, ambito C, punti 1, 2 e/o 3, dell'Avviso.

L'art. 10 co. 2d dell'Avviso prevede espressamente, tra le spese ammissibili, le spese tecniche di progettazione, direzione dei lavori, collaudi, etc.. In merito alle **spese di assistenza tecnica**, si rinvia alla circolare n. 4 del 18.1.2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, pubblicata sul sito di detto Ministero (sul finanziamento di spese per personale esterno ai fini di PNRR).

67. *Si chiede se sia possibile presentare proposte relativamente a progetti che riguardano "siti storici" che non insistono su un'area del centro abitato, ma appartenenti al territorio comunale. Nello specifico si vorrebbe intervenire su due insediamenti storici. Questi interventi rientrerebbero nella fattispecie di finanziamento di cui in oggetto?*

Ai sensi dell'art. 1 dell'Avviso, "l'Avviso sostiene progetti di rigenerazione culturale, **realizzati nei piccoli Comuni caratterizzati da una significativa presenza del patrimonio culturale e ambientale nei quali sia presente un borgo storico** o, nel caso di Comuni di piccole e piccolissime dimensioni, che si configurino nel loro complesso come un borgo storico." Si richiama l'attenzione sull'art. 5, paragrafo 1 e sull'art. 6, paragrafo 4, dell'Avviso. Si rinvia alla precedente FAQ n. 7, già pubblicata sul sito del Ministero della Cultura.

Chiarimento n. 1 Borghi

A fronte delle previsioni e disposizioni dell'Avviso sopra richiamate, continuano a pervenire a questo Ministero domande e richieste di chiarimenti in merito alla possibilità che l'Avviso possa finanziare anche Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale presentati da Comuni istituiti a seguito di fusione tra Comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti; ciò, si precisa, in ragione e per effetto della previsione dell'art. 1, comma 118, della legge n. 54/2014, ai sensi della quale "Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni".

Ciò premesso, al fine di favorire la massima partecipazione all'Avviso e ai finanziamenti dallo stesso previsti, anche a chiarimento e precisazione delle FAQ già pubblicate sul sito istituzionale, questo Ministero precisa che i Comuni risultanti dalla fusione tra Comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti possono presentare domanda di finanziamento a valere sull'Avviso, sia

singolarmente (quale Comune capofila) che in forma aggregata (quale Comune aggregato).

Ciò premesso, al fine di garantire la “compatibilità” (di cui all’inciso dell’art. 1, comma 118, della legge n. 56/2014) della domanda di finanziamento con gli obiettivi e le finalità dell’Avviso e il soddisfacimento del requisito, pure previsto dall’Avviso per tutti i potenziali partecipanti, della “popolazione residente ... inferiore o uguale a 5.000 abitanti, come risultante dall’ultimo aggiornamento dei dati Popolazione ISTAT residente al 31.12.2020”, si precisa che l’ammissibilità a finanziamento si intenderà comunque subordinata all’espressa dichiarazione con la quale il soggetto proponente attesta sotto la propria responsabilità l’effettivo persistente insediamento al 31.12.2020 di popolazione residente inferiore o uguale a 5.000 abitanti nei territori originari di tutti i singoli Comuni che si sono fusi in un unico Comune.

Si precisa infine che la partecipazione del Comune risultante dalla fusione, anche qualora il Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale interessi più borghi presenti nei diversi Comuni originari, è equiparata alla partecipazione quale Comune singolo a tutti gli effetti dell’Avviso (e, quindi, tra gli altri, anche ai fini della quantificazione del finanziamento concedibile ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, dell’Avviso; ai fini della possibilità di partecipare in aggregazione con altri Comuni ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso; ai fini dell’applicazione dei criteri di valutazione della proposta di cui all’art. 8 dell’Avviso).

FAQ 116. Nella scheda che attribuisce i punteggi, l'appartenenza del territorio comunale (che include il centro storico) tra i siti della 'rete' UNESCO del programma MaB va considerata come riconoscimento o, visto che si parla di rete di siti, come appartenenza a una rete, a un circuito?

L’art. 8, paragrafo 4, ambito B, n. 1, dell’Avviso prevede l’attribuzione di un punteggio pari a 2 punti in ipotesi di presenza di un sito UNESCO nel territorio comunale o di appartenenza del Comune ad un sito UNESCO, ovvero in ipotesi di Comune oggetto di altri riconoscimenti di interesse nazionale o internazionale e l’attribuzione di un punteggio pari a 1 punto (fino a un massimo di 3 punti) in ipotesi di partecipazione del Comune ad associazioni o reti per la valorizzazione territoriale formalmente riconosciute. La riconducibilità del sito al programma Man and the Biosphere (MaB) dell’UNESCO a una delle ipotesi previste dall’Avviso deve essere descritta dallo stesso soggetto proponente nella Sezione 1.B del “Format di Proposta descrittiva del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale” allegato all’Avviso, anche al fine di fornire alla Commissione di cui all’art. 8 dell’Avviso ogni elemento e informazione utile per la corretta attribuzione del punteggio.

FAQ 118. Tra i "soggetti privati", così come definiti nell'Avviso, rientrano anche gli enti giuridici privati (per esempio le associazioni di categoria, enti no-profit, fondazioni...) o è riferito solo a operatori economici?

Il riferimento ai soggetti privati contenuto nell’art. 4, paragrafi 11, lett. b) e 13, dell’Avviso, va inteso come inclusivo anche degli enti giuridici privati, fermo restando che, come sottolineato nella precedente FAQ n. 12.2, già pubblicata sul sito del Ministero della Cultura, ai sensi dell’art. 4, paragrafi 10 e 11, dell’Avviso, soggetti attuatori possono essere solo i Comuni (proponente o aggregati), i quali possono attuare gli interventi o direttamente o per il tramite di altri soggetti pubblici, ovvero “soggetti privati, selezionati in conformità della normativa vigente, attraverso accordi di cooperazione in partenariato speciale pubblico-privato”.

FAQ 119. Nel corso dello scorso anno il Comune è diventato proprietario di un immobile confiscato alla criminalità organizzata. È intenzione del comune trasformarlo da residenza privata in "nido

d'infanzia e centro famiglia". Il Comune può candidare lo stesso progetto sia nella missione PNRR M4-C1-1.1 che in PNRR M1-C3-2.1? Unico scopo è aumentare le probabilità di ottenere un finanziamento.

La circostanza che il soggetto proponente abbia richiesto altri finanziamenti per il medesimo Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale (o alcuni degli interventi nello stesso previsti) non è di per sé preclusiva della possibilità di partecipare all'Avviso.

Ovviamente, ai fini dell'Avviso, il Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale deve essere coerente con le previsioni (finalità, oggetto, requisiti, condizioni, etc.) dell'Avviso medesimo.

In merito alla possibilità e ai limiti del concorso di altri finanziamenti, si rinvia all'art. 2, paragrafo 4, dell'Avviso.

FAQ 125.2. Il nostro progetto locale di rigenerazione consisterebbe nel recupero funzionale di due edifici pubblici (in nucleo storico) vicini ma separati attualmente dismessi e dello spazio urbano circostante. Pertanto avremmo tre sub-progetti (con tre progetti di fattibilità) per un unico progetto locale di rigenerazione. Le richieste da inoltrare sono legate ad ogni singolo CUP (nel nostro caso pari a 3) oppure sarebbe meglio unificare i progetti sotto un unico CUP e presentare un'unica richiesta?

Si rammenta che ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, dell'Avviso, ogni Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale deve prevedere la realizzazione di almeno 10 "interventi di valorizzazione di siti culturali e turistici".

La proposta descrittiva del progetto di cui all'art. 4, paragrafo 9, lett. b), dell'Avviso, deve essere identificata da un unico Codice Unico di Progetto (CUP). Il medesimo CUP deve essere altresì indicato nell'applicativo e 2 nel "Format di Proposta descrittiva del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale" allegato all'Avviso da presentare unitamente alla domanda.

FAQ 129.1. Possono essere considerati ammissibili incentivi diretti alle persone fisiche per favorire il ripopolamento (sovvenzioni, sgravi, contributi, agevolazioni per l'affitto o l'acquisto di unità abitative)?

Premesso che le linee di azione e le tipologie di intervento finanziabili sono indicate a titolo indicativo e non esaustivo dall'art. 5 dell'Avviso, si specifica che l'incremento dell' attrattività residenziale per contrastare l'esodo demografico può essere perseguita anche attraverso iniziative per trattenere/attrarre giovani, famiglie con bambini, ecc.; iniziative per favorire una residenzialità temporanea collegata ad università, centri di ricerca, scuole di formazione, ecc.; iniziative per favorire una residenzialità temporanea di artisti.

Si richiama in ogni caso l'attenzione su quanto previsto dall'art 2, paragrafo 5, dell'Avviso.

FAQ 130.1. Qualora fossero riqualificati immobili o installati in tali immobili servizi e facilitazioni (arredi, connessioni, strumenti) da destinare a imprese o professionisti, sarebbero spese ammissibili? Sarebbero considerati aiuti di stato?

Si rinvia all'art. 2, paragrafo 5, dell'Avviso.

Si evidenzia altresì che tutti gli interventi/progetti devono essere chiaramente e strettamente funzionali alla strategia di rigenerazione culturale e sociale dei borghi e rispondenti agli obiettivi e alle finalità del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale di cui all'art. 5, paragrafi 1 e 2, dell'Avviso.

131.4. Con riferimento all'art. 4, paragrafo 7, lett. i), vista anche la FAQ 4. "a) sul bene immobile oggetto di intervento il Comune proponente (o uno dei Comuni aggregati, ancorché non proponente), già alla data di presentazione della domanda di finanziamento, deve essere titolare di

un titolo che ne legittimi la disponibilità (a titolo di proprietà, possesso e/o detenzione) e la legittimazione giuridica ad eseguire interventi sullo stesso;” si chiede se è riconosciuto il comodato d’uso quale forma valida per attestare la titolarità sul bene. Si chiede conferma della necessità di allegare il contratto di comodato d’uso sottoscritto già in sede di presentazione della domanda. Infine, si chiede se tale comodato d’uso debba avere una durata minima per essere considerato valido ai fini dell’avviso.

Si rinvia alla precedente FAQ n. 69, già pubblicata sul sito del Ministero della Cultura. La titolarità deve essere solo dichiarata in sede di domanda di finanziamento (art. 4, paragrafo 7, lett. i), dell’Avviso), oltreché descritta nella Sezione 2 del “Format di Proposta descrittiva del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale” allegato all’Avviso.

FAQ 131.7. Sarà possibile affittare a terzi (siano essi associazioni del terzo settore e/o imprese) i beni oggetto di intervento? E gli stessi potranno produrre reddito?

Premesso che l’eventuale “messa a reddito” dei beni oggetto degli interventi/progetti finanziati dovrebbe risultare comunque coerente e rispondente alle finalità del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale (avuto riguardo anche alle previsioni dell’art. 1 e dell’art. 5, paragrafi 1 e 2, dell’Avviso) e non comportare la configurabilità del sostegno finanziario pubblico in termini di aiuto di Stato, si evidenzia che a termini dell’art. 19 dell’Avviso deve essere comunque garantita la stabilità dei progetti/interventi finanziati, di talché gli stessi non possono subire modifiche suscettibili di alterare la natura o le modalità di esecuzione, ovvero di procurare un vantaggio indebito a un’impresa o un ente pubblico.

FAQ 136. I beni vincolati nel proprio Comune sono quelli che hanno un decreto specifico di vincolo o anche i beni pubblici di oltre 70 anni?

Come previsto nella Sezione 1.B del “Format di proposta descrittiva del progetto locale di rigenerazione culturale e sociale” allegato all’Avviso, è necessario elencare i beni culturali vincolati presenti, specificando il relativo procedimento di vincolo. Non sono previsti limiti riguardo la tipologia del vincolo, ma è necessaria una puntuale descrizione dello stesso.

FAQ 142.1. Si richiede se il CUP debba avere delle specifiche nel template, ovvero se debba essere indicato un codice numerico specifico, così come richiesto negli avvisi PNRR “FUTURA La scuola per l’Italia di domani”.

Nel “Format di proposta descrittiva del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale” allegato all’Avviso deve essere riportato il numero di CUP corrispondente a quello indicato nell’applicativo informatico in sede di presentazione della domanda.

Si evidenzia che il CUP, che costituisce un adempimento amministrativo obbligatorio per tutti i progetti d’investimento finanziati con risorse pubbliche, è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.

Ai fini della presentazione della domanda il Comune proponente dovrà pertanto dotarsi del CUP relativo alla proposta di Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale. Il rilascio del CUP si ottiene secondo la normativa di riferimento vigente in materia.

FAQ 142.2. Nell’art. 3 dell’Avviso è indicato il contributo massimo pari a 1.600.000 incrementabile del 30% per ciascun comune aggregato, segnaliamo che nelle linee guida è invece indicato l’importo errato di 1.660.000.

Si conferma che a termini dell'art. 3, paragrafo 1, dell'Avviso, l'importo massimo del contributo concedibile è pari a 1,6 milioni di euro (non comprensivo delle risorse a favore delle imprese), salvi gli incrementi ivi previsti.

FAQ 144. 1 Con riferimento all'avviso di cui all'oggetto si formulano i due seguenti quesiti: tra le spese ammissibili di cui all'art. 10 dell'avviso vi sono le spese per attività di accompagnamento; si chiede di specificare che cosa si intende per "spese di accompagnamento", preso atto di quanto indicato nella Circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che prevede l'inammissibilità delle spese di assistenza tecnica.

Si conferma che le spese di accompagnamento non riguardano il supporto all'attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi/progetti del Progetto locale di rigenerazione culturale e locale.

A mero titolo esemplificativo, tra le spese di accompagnamento di cui all'art. 10, paragrafo 2, lett. i), dell'Avviso, invero previste unitamente alle spese per la realizzazione di studi/ricerche propedeutiche, possono ricomprendersi le spese relative all'acquisizione e rafforzamento di conoscenze e competenze necessarie per la progettazione degli interventi e per realizzare le condizioni più adeguate per massimizzarne l'efficacia e l'impatto in coerenza con la strategia perseguita dal Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale.